

*Provincia Autonoma di Trento*

**LEGGE PROVINCIALE** 3 luglio 2020 , n. 4

**Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

*Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali*

1. Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza.

2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione può individuare i periodi di apertura degli esercizi, con riferimento alla vocazione turistica dei territori, o specifiche aree dei territori comunali in cui si limita la possibilità di apertura, sempre nel rispetto degli obiettivi del comma 1.

3. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre 2020, quale modalità ordinaria, modifica o integra la deliberazione prevista dal comma 2 acquisendo preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali, delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale.

4. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe.

5. Quest'articolo non si applica a:

- a) i soggetti e le attività indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);
- b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate;

- c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali;
- d) gli impianti di distribuzione automatica di carburante;
- e) le ulteriori attività individuate dalla Giunta provinciale.

6. La violazione di quest'articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

## Art. 2

### *Sostegno alla contrattazione territoriale e aziendale nel commercio*

1. La Provincia favorisce, anche attraverso le politiche pubbliche, le intese a livello territoriale e aziendale tra organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che garantiscono la turnazione del personale nel lavoro straordinario, estendono la fruizione di permessi e riposi compensativi aggiuntivi, incrementano i trattamenti economici e potenziano gli strumenti di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro dei dipendenti delle imprese soggette all'applicazione di questa legge coinvolti nelle aperture domenicali o festive.

2. La Giunta provinciale relaziona entro il mese di marzo di ogni anno alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di commercio sulle azioni adottate per attuare quest'articolo.

## Art. 3

### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 luglio 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Maurizio Fugatti

